

LIQ. CONTR. N° 35/2024

N. R.G. 74/2024

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI
APERTURA LIQ. CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi	Presidente
dott. Rodolfo Magri	Giudice
dott. Natalia Fiorello	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato da:

ROSANNA RAPPAZZO n Savigliano 22.10.1960, res in Savigliano, difesa e rappresentata da avv
Giulio Magliano per procura in atti
per l'apertura della procedura della sua

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua
audizione;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Al ricorso depositato ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, è stata allegata
la relazione, redatta dall'O.C.C., avv E.Agnello, che espone una valutazione sulla completezza e
l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione
economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese si rileva:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali oltre ad

Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35e86d06908b83e0 - Firmato Da: FIORELLO NATALIA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 37e9b04



indagini presso Centrale Rischi B.Italia, CRIF, Casellario e Carichi Pendenti) ;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile; in particolare la ricorrente ha precisato che la situazione di crisi è sorta nel 2009/2010 in relazione alla attività imprenditoriale da lei svolta – come imprenditore individuale- con negozio di elettrodomestici, l'attività era cessata nel 2021 con cancellazione del 25.1.2022, da cui era residuo un debito di euro 116.944,98 portato in riscossione da Agenzia Entrate Riscossioni; la ricorrente inoltre ha dichiarato di non prestare attività lavorativa e di essere mantenuta dal marito, di non avere né beni immobili né beni mobili registrati, bensì unicamente un saldo attivo di euro 649,44 di c/c cointestato con il coniuge presso FINECO BANK spa e un deposito titoli amministrato annesso al conto corrente e cointestato con il coniuge per un totale di euro 36.546,59;
- che quindi la ricorrente mette a disposizione per la procedura la sua quota del 50% delle giacente attive su c/c e controvalore titoli oltre ai beni futuri eventualmente entranti a far parte del suo patrimonio

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

ROSANNA RAPPAZZO n Savigliano 22.10.1960, res in Savigliano;

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Natalia Fiorello e Liquidatore l'O.C.C., avv Elisabetta Agnello con studio in Cuneo

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella



liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 15.10.24

Il Giudice est.
dr. Natalia Fiorello

Il Presidente
dr. Roberta Bonaudi

COMUNICAZIONE
IN DATA 16 OTT. 2024
AW. MAGLIANO GIULIO
AW. AGNEUO ELISABETTA
PM SEDE

IL CANCELLIERE
Stefano Bonissone

